COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 31/03/2015 **Atto n. 27**

Oggetto: **Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ex art. 1, commi 611 e 612 della L. 23/12/2014, n. 190. Provvedimenti.**

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTUNO, del mese di MARZO, ore 18.00, in sessione straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il
All'appello nominale risulta:

		Presente
FLORINDI GABRIELE	SINDACO	SI
FABBIANI ALICE	CONSIGLIERE	SI
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	SI
PRATENSE IGNAZIO	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO DENIA	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
LONGOVERDE PATRIZIA	CONSIGLIERE	SI
COLLEVECCHIO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
DEL DUCHETTO FRANCO	CONSIGLIERE	SI
GIANFORTE LAURA	CONSIGLIERE	SI
DI BRIGIDA PIERPAOLO	CONSIGLIERE	SI
VENTURA ANGELO	CONSIGLIERE	SI
RUGGIERI ROBERTO	CONSIGLIERE	SI
PERAZZETTI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
VALLOREO MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
TRAVAGLINI LUCIA	CONSIGLIERE	SI
CIABARRA CARLO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI

Assegnati n. 17 in carica n. 17 Presenti n. 17 Assenti n. 0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Regolarità Tecnica Parere: **FAVOREVOLE** Data: **21/03/2015**	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO D'ARCANGELO ANTONINO
Regolarità Contabile Parere: **NON DOVUTO** Data:	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Città S. Angelo possiede il 51% della azioni all'interno della società **LINDA S.p.A**, che gestisce i servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, i servizi cimiteriali, nonché quelli di manutenzione del verde pubblico e pubbliche affissioni, (il restante 49% è in capo al CONSIDAN);

- il Comune di Città Sant'Angelo possiede il 100% del capitale della **F.C.CSA s.r.l.** che gestisce i servizi di trasporto scolastico e farmacia comunale (società in house con i requisiti del controllo analogo);

- il Comune di Città Sant'Angelo possiede il 17% del capitale del **CONSIDAN** (consorzio di enti locali per la depurazione delle acque nere), che attualmente si trova in fase di liquidazione (il 25% è posseduto dal Comune di Silvi ed il restante 58% dal Comune di Montesilvano);

VISTO l'articolo 1, commi 611 e 612 della Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che testualmente di seguito si riporta in corsivo:

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e

pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

RILEVATO CHE:

a) l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali già veniva attuata con riferimento al CONSIDAN, che si trova, infatti, in stato di liquidazione, mentre, relativamente alle altre due partecipate (LINDA S.p.A. e F.C. CSA s.r.l.), i servizi gestiti (es. raccolta e trasporto dei rifiuti, farmacia comunale, trasporto scolastico) garantiscono a pieno le proprie finalità istituzionali;

b) non vi sono società, che gestiscono servizi, composte di soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) non si detengono partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o enti pubblici strumentali;

d) non risulta possibile aggregare le due società partecipate che svolgono servizi pubblici locali perché una è controllata interamente dal Comune (FC.CSA s.r.l.), mentre l'altra è controllata dal Comune per il 51%, restando il 49% delle azioni in capo al CONSIDAN, consorzio in liquidazione che non può più gestire servizi, né tantomeno effettuare investimenti;

e) il contenimento dei costi di funzionamento, mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni, veniva già attuato in applicazione delle precedenti norme di revisione della spesa pubblica, in quanto, nella LINDA S.p.A e nella F.C. CSA s.r.l., non vi sono consigli di amministrazione (c'è solo l'amministratore unico con remunerazioni alquanto basse rispettivamente di € 10.000,00 lordi all'anno e di € 15.000,00 lordi all'anno), nella F.C. CSA s.r.l. non vi è nemmeno il collegio sindacale, nel CONSIDAN è presente solo il commissario liquidatore e la riduzione del compenso per deliberazione unilaterale dell'assemblea violerebbe il divieto di reformatio in peius come affermato più volte dalla giurisprudenza (es. Tribunale dell'Aquila, 14/04/2004, Cassazione, sezione lavoro 6/10/2000, n. 13300);

RITENUTO pertanto non sussistenti ulteriori margini di razionalizzazione, in quanto le misure suggerite dal legislatore venivano già applicate in esecuzione di precedenti normative sulla spending review;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo statuto comunale ed il testo unico degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi dei consiglieri, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 13
Astenuti n. 0
Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. Dare atto che il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, per conseguire la riduzione delle stesse, anche tenendo conto dei criteri suggeriti nelle lettere a) b) c) d) e) dell'articolo 1, comma 611 della Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), veniva già attuato da tempo dal Comune di Città Sant'Angelo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
GALLI FRANCO	Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì 14/04/2015 **IL SEGRETARIO GENERALE**

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 28/09/2017 **Atto n. 80**

Oggetto: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTOTTO, del mese di SETTEMBRE, ore 18:00, in sessione straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito
All'appello nominale risulta:

		Presente
FLORINDI GABRIELE	SINDACO	SI
FABBIANI ALICE	CONSIGLIERE	NO
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	SI
PRATENSE IGNAZIO	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO DENIA	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
LONGOVERDE PATRIZIA	CONSIGLIERE	SI
COLLEVECCHIO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
DEL DUCHETTO FRANCO	CONSIGLIERE	SI
GIANFORTE LAURA	CONSIGLIERE	SI
DI BRIGIDA PIERPAOLO	CONSIGLIERE	SI
VENTURA ANGELO	CONSIGLIERE	SI
RUGGIERI ROBERTO	CONSIGLIERE	NO
PERAZZETTI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
VALLOREO MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
TRAVAGLINI LUCIA	CONSIGLIERE	SI
CIABARRA CARLO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI

Assegnati n. 17 in carica n. 17 Presenti n. 15 Assenti n. 2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Regolarità Tecnica Parere: **FAVOREVOLE** Data: **21/09/2017**	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO D'ARCANGELO ANTONINO
Regolarità Contabile Parere: **NON DOVUTO** Data:	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

1) il Comune di Città S. Angelo possiede il **51%** delle azioni all'interno della società **LINDA S.p.A** (società in house con i requisiti del controllo analogo - P. IVA 01625900681), che gestisce i servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, i servizi cimiteriali, nonché quelli di manutenzione del verde pubblico e pubbliche affissioni, (il restante 49% è in capo ad un consorzio di tre enti locali denominato CONSIDAN – Comuni di Montesilvano per il 58%, Silvi per il 25% e Città Sant'Angelo per il 17%);
2) il Comune di Città Sant'Angelo possiede il **100%** del capitale della **F.C.CSA s.r.l.** che gestisce i servizi di trasporto scolastico e farmacia comunale (società in house con i requisiti del controllo analogo – P. IVA 01834320689);
3) il Comune di Città Sant'Angelo possiede il **17%** del capitale del **CONSIDAN** (consorzio di enti locali per la depurazione delle acque nere – P.IVA 01317760682), che attualmente si trova in fase di liquidazione (il 25% è posseduto dal Comune di Silvi ed il restante 58% dal Comune di Montesilvano);
4) il Comune di Città Sant'Angelo possiede, in **AMBIENTE S.p.A,** n. 30 azioni pari all'**8,20%** del capitale (società interamente pubblica che svolge per l'ente, attualmente ed esclusivamente, le funzioni di centrale di committenza per l'affidamento della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani);
5) il Comune si Città Sant'Angelo possiede, in **ACA S.p.A**, una partecipazione al capitale pari all'**1,45%** - n. 1 quota del valore di € 10.922,34 – (società pluripartecipata interamente dai Comuni che rientrano, per Legge Regionale, come previsto dall'art. 8, comma 3 dello Statuto ACA, nell'Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 4 - costituito dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 150 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
6) il Comune di Città Sant'Angelo possiede, in **PESCARA INNOVA S.r.l.,** una partecipazione al capitale pari al **3,75%** (società interamente pubblica per la implementazione di nuove tecnologie di comunicazione con cittadini e imprese);
7) il Comune di Città Sant'Angelo possiede, in **TERRE PESCARESI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.,** una partecipazione al capitale pari allo 0,9% (società che si occupa della promozione e sviluppo economico-sociale della Provincia di Pescara mediante la gestione di fondi europei all'uopo destinati);

VISTO l'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, in base al quale, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto (2016), individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcune delle categorie di cui al comma 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sempre del medesimo testo unico in materia di partecipazioni pubbliche;

VISTE le istruzioni del MEF per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, con il relativo allegato (format scheda di rilevazione);

VISTE le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni adottate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nell'adunanza del 19 luglio 2017;

EFFETTUATA la ricognizione con l'utilizzazione delle schede di rilevazione messe a

disposizione dal MEF e dalla CORTE DEI CONTI, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che non si acquisiva il parere del revisore dei conti in quanto, pur trattandosi in senso lato di modalità di gestione dei servizi e proposta di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni (materia per cui è richiesto il parere obbligatorio del revisore dall'art. 239, comma 1, lettera b, del TUEL su una competenza consiliare ex art. 42, comma 2, lettera e del TUEL), le determinazioni del Consiglio comunale (mantenimento o razionalizzazione mediante messa in liquidazione o cessione) non vanno a modificare alcunché in merito alla gestione dei servizi: le partecipazioni oggetto di razionalizzazione, infatti, riguardano soggetti (CONSIDAN E PESCARAINNOVA s.r.l.) che non gestiscono ormai da tempo alcun servizio e non hanno nemmeno dipendenti da reinternalizzare, essendo conseguentemente esclusa ogni modifica alle previsioni di bilancio e dei suoi equilibri;

VISTI lo statuto comunale ed il testo unico degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi dei consiglieri;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Perazzetti, Travaglini, Valloreo e Ciabarra), resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti (assenti il vice Sindaco Fabbiani ed il consigliere Ruggieri);

DELIBERA

1. Mantenere la partecipazione (diretta del 51%) in **LINDA S.p.A.**, per le motivazioni riportate nelle schede allegate e sinteticamente sotto indicate: la società, infatti, è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 2, del D.L.gs 175/2016 ed in particolare

- ü svolge attività consentite dall'articolo 4, comma 2, lettera d), come l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente - lettera a) dell'articolo 20 comma 2 del D.L.gs 175/2016;
- ü non risulta priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (lettera b);
- ü non risultano partecipazioni analoghe o similari in altre società (lettera c), in quanto AMBIENTE S.p.A svolge concretamente le funzioni di centrale di committenza per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti e lo smaltimento non è un'attività di cui si occupa la LINDA S.p.A, che invece gestisce la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi urbani;
- ü il fatturato medio del triennio precedente supera il minimo previsto dalla norma (lettera d);
- ü non risulta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (lettera e);
- ü i costi di funzionamento sono già ridotti al minimo (lettera f): non è presente un consiglio di amministrazione ma il solo amministratore unico che percepisce un compenso molto contenuto;
- ü l'aggregazione con altre società al momento non è possibile in quanto il restante 49% delle azioni e detenuto da un consorzio di enti locali, in liquidazione, fortemente indebitato e con numerosi giudizi pendenti ancora in corso di trattazione (lettera g).
- v In merito alla convenienza economica rispetto alla gestione diretta o esternalizzata dei servizi (art. 5 D.L.gs.175/2016 come modificato dall'art. 6 del D.L.gs 100/2017), i contratti venivano già sottoscritti con l'aggiudicatario della gara a doppio oggetto, di valore sopra la soglia di rilevanza comunitaria ed esperita nel 2001, in sede di costituzione della società (originariamente mista pubblico-privata); in ogni caso, in materia di rifiuti, la convenienza sulla forma di gestione deve considerare anche le prospettive unitarie a livello regionale (L.R. Abruzzo n. 36/2013) di svolgimento del servizio, così come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Liguria, sezione II, 8 febbraio 2016, n. 120).

2. Mantenere la partecipazione (diretta del 100%) in **FC CSA s.r.l.**, per le motivazioni riportate nelle schede allegate e sinteticamente sotto indicate: la società, infatti, è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 2, del D.L.gs 175/2016 ed in particolare

- ü svolge attività consentite dall'articolo 4, comma 2, lettera d), come l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente - lettera a) dell'articolo 20 comma 2 del D.L.gs 175/2016;
- ü non risulta priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (lettera b);
- ü non risultano partecipazioni analoghe o similari in altre società (lettera c);
- ü il fatturato medio del triennio precedente supera il minimo previsto dalla norma (lettera d);
- ü non risulta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (lettera e);
- ü i costi di funzionamento sono già ridotti al minimo (lettera f): non è presente un consiglio di amministrazione ma il solo amministratore unico che percepisce un compenso alquanto contenuto;
- ü l'aggregazione con altre società al momento non è possibile, in quanto l'ente non ha altre società con una partecipazione al capitale pari al 100% (lettera g).
- v In merito alla convenienza economica rispetto alla gestione diretta o esternalizzata dei servizi (art. 5 D.L.gs.175/2016 come modificato dall'art. 6 del D.L.gs 100/2017), la gestione della farmacia comunale è espressamente consentita dall'art. 9 della Legge 475/1968, mentre per la gestione del servizio di trasporto scolastico, l'affidamento veniva effettuato sulla base di uno studio di fattibilità specifico, di carattere comparativo dei costi con la gestione diretta o mediante appalto (relazione di consulenza prot. n. 7027 del 17 marzo 2008);

3. Confermare, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.L.gs 175/2016, la messa in liquidazione del **CONSIDAN,** azienda speciale consortile ed ente pubblico economico, in cui l'Ente ha una partecipazione diretta del 17%, per le motivazioni riportate nelle schede allegate e sinteticamente sotto indicate:

- ü non svolge alcuna attività consentita dall'articolo 4, comma 2, del D.L.gs 175/2016;
- ü risulta priva di dipendenti ed è presente il solo commissario liquidatore per il completamento della procedura di liquidazione (lettera b);
- ü il fatturato medio del triennio precedente non supera il minimo previsto dalla norma (lettera d);
- ü l'aggregazione con altre società al momento non è possibile, in quanto il CONSIDAN non ha forma giuridica societaria, è fortemente indebitato e con numerosi giudizi pendenti ancora in corso di trattazione (lettera g).
- v In merito alla convenienza economica rispetto alla gestione diretta o esternalizzata dei servizi (art. 5 D.L.gs.175/2016 come modificato dall'art. 6 del D.L.gs 100/2017), la stessa non sussiste in quanto il consorzio non gestisce più il servizio di depurazione delle acque nere, che è parte del servizio idrico integrato trasferito all'ACA S.p.A in house providing.

4. Mantenere la partecipazione (diretta dell'8,20%), in **AMBIENTE S.p.A**, per le motivazioni riportate nelle schede allegate e sinteticamente sotto indicate: la società, infatti, è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 2, del D.L.gs 175/2016 ed in particolare

- ü svolge attività consentite dall'articolo 4, comma 2, lettera e) del D.L.gs 175/2016: assicura, infatti, servizi di committenza convenzionale per tutti i Comuni soci. Può svolgere, inoltre, attività di gestione dei rifiuti, come quella già autorizzata per l'esercizio della Piattaforma di tipo B di Loreto Aprutino ad oggetto il trattamento del vetro, attività consentita ai sensi

dell'art. 4, comma 2, lettera d) del D.L.gs 175/2016;

- ü non risulta priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (lettera b);
- ü non risultano partecipazioni analoghe o similari in altre società (lettera c), in quanto AMBIENTE S.p.A svolge concretamente le funzioni di centrale di committenza per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti, mentre, né lo smaltimento, né i servizi di committenza funzionali allo smaltimento, costituiscono attività di cui si occupa la LINDA S.p.A., che gestisce invece i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- ü il fatturato medio del triennio precedente supera il minimo previsto dalla norma (lettera d);
- ü non risulta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (lettera e);
- ü i costi di funzionamento sono già ridotti al minimo (lettera f): non è presente un consiglio di amministrazione ma il solo amministratore unico che percepisce un compenso proporzionato al carico di lavoro ed alle complessità da gestire;
- ü l'aggregazione con altre società (lettera g) al momento non è possibile in quanto AMBIENTE S.p.A è partecipata anche da altri comuni e non solo dal Comune di Città Sant'Angelo che ha altre partecipazioni societarie, o totalitarie, come il 100% in FC.CSA s.r.l., o di controllo, come 51% di LINDA S.p.A: con solo 8,20% di quote (n. 30 azioni) in Ambiente S.p.A, il Comune di Città Sant'Angelo non controlla il quorum deliberativo, in seno all'Assemblea di Ambiente S.p.A., necessario per approvare l'aggregazione con le altre società sopra ricordate. -
- v In merito alla convenienza economica rispetto alla gestione diretta o esternalizzata dei servizi (art. 5 D.L.gs.175/2016 come modificato dall'art. 6 del D.L.gs 100/2017), la società, aggregando la domanda (di smaltimento dei rifiuti) dei comuni soci riesce a mettere a gara volumi di fatturato superiori a quelli che potrebbe fare un Comune singolo autonomamente, così ottenendo prezzi di aggiudicazione più bassi.

5. Mantenere la partecipazione (diretta dell'1,45% pari a n. 1 quota del valore di € 10.922, 34) in **ACA S.p.A**, per le motivazioni riportate nelle schede allegate e sinteticamente sotto indicate: la società, infatti, è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 2, del D.L.gs 175/2016 ed in particolare

- ü svolge attività consentite dall'articolo 4, comma 2, prevalentemente lettera e) con servizi di committenza in favore dei soci ed in misura non prevalente lettera d), come la captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile mediante gestione diretta (lettera a dell'articolo 20 comma 2 del D.L.gs 175/2016);
- ü non risulta priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (lettera b);
- ü non risultano partecipazioni analoghe o similari in altre società (lettera c), essendo l'unica titolata a gestire il servizio idrico integrato (captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile nel comprensorio dell'ATO n. 4);
- ü il fatturato medio del triennio precedente supera il minimo previsto dalla norma (lettera d);
- ü non risulta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (lettera e);
- ü i costi di funzionamento sono stati già ridotti (lettera f): la società, infatti, è attiva, ma in stato di concordato preventivo in continuità, sottoposta al costante monitoraggio degli organi nominati da tribunale (commissario giudiziale), nonché del giudice delegato;
- ü l'aggregazione con altre società al momento non è possibile in quanto l'ACA è partecipata anche da altri comuni e non solo dal Comune di Città Sant'Angelo che ha altre partecipazioni societarie, o totalitarie, come il 100% in FC.CSA s.r.l., o di controllo, come 51% di LINDA S.p.A: il Comune di Città Sant'Angelo non controlla il quorum deliberativo, in seno all'Assemblea ACA S.p.A, necessario per approvare l'aggregazione con le altre società (lettera g);

- In merito alla convenienza economica rispetto alla gestione diretta o esternalizzata dei servizi (art. 5 D.L.gs.175/2016 come modificato dall'art. 6 del D.L.gs 100/2017), la società, aggregando la domanda (captazione, adduzione e distribuzione acqua potabile) dei comuni soci riesce realizzare economie di scala superiori difficilmente raggiungibili da un Comune singolo autonomamente, con ripercussioni positive sulle tariffe praticate agli utenti.

6. Alienare ed avviare il procedimento per la cessione della partecipazione (diretta del 3,75%) in **PESCARA INNOVA s.r.l.,** ai sensi dell'articolo 20, comma 1 e 24, comma 1, del D.Lgs 175/2016, per le motivazioni sotto indicate (acquisite autonomamente stante il mancato riscontro, più volte sollecitato, all'invio dei dati richiesti mediante compilazione delle schede del MEF):

- non svolge attività consentite dall'articolo 4, comma 2, del D.L.gs 175/2016 - lettera a) dell'articolo 20 comma 2 del D.L.gs 175/2016;
- risulta priva di dipendenti (lettera b);
- il fatturato medio del triennio precedente non supera il minimo previsto dalla norma (lettera d);
- l'aggregazione con altre società (lettera g) al momento non è possibile in quanto PESCARA INNOVA s.r.l. è partecipata anche da altri comuni e non solo dal Comune di Città Sant'Angelo che ha altre partecipazioni societarie, o totalitarie, come il 100% in FC.CSA s.r.l., o di controllo, come 51% di LINDA S.p.A: con solo il 3,75 % di quote, il Comune di Città Sant'Angelo non controlla il quorum deliberativo, in seno all'Assemblea, necessario per approvare l'aggregazione con le altre società.
- In merito alla compatibilità della scelta con i principi di efficacia ed efficienza (art. 5 D.L.gs.175/2016 come modificato dall'art. 6 del D.L.gs 100/2017), la società non ha fornito i servizi per i quali era stata costituita, non assicurando così alcuna utilità per l'ente.

7. Inviare la presente deliberazione:

- alla Corte dei Conti Abruzzo, sezione di controllo;
- ed alla struttura competente per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione della riforma, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere, stante la scadenza del 30 settembre previsto dalla norma;
VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Perazzetti, Travaglini, Valloreo e Ciabarra), resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti (assenti il vice Sindaco Fabbiani ed il consigliere Ruggieri);

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
GALLI FRANCO	Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì 16/10/2017 **IL SEGRETARIO GENERALE**

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

Atto del Consiglio del **28/09/2017** n. **80**